



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 11/2014

Castelfranco Veneto, 1 dicembre 2014

Oggetto: Decreto Semplificazioni: black List e dichiarazioni d'intento

Il decreto semplificazioni: è stato pubblicato in G.U. in data 28.11.2014 e all'art. 1 D.L. n. 40/10, prevede, l'introduzione di **un'unica scadenza annuale**, al posto delle scadenze infrannuali (mensili o trimestrali) per la comunicazione delle operazioni con controparti *black list*.

L'adempimento andrà gestito nelle stesse scadenze dello spesometro e vale a dire:

- Entro il 10 di aprile dell'anno successivo, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- Entro il 20 di aprile dell'anno successivo, per tutti gli altri contribuenti.

L'importo di esenzione dell'adempimento viene innalzato a 10.000,00 € complessivi.

Le novità sopra citate entreranno in vigore per le operazioni "poste in essere nell'anno solare in corso (2014)".

Il contenuto della comunicazione rimane, quello delle operazioni attive e passive poste in essere con operatori economici (clienti e fornitori) aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* e non dovranno essere comunicati importi eventualmente già comunicati.

DICHIARAZIONE D'INTENTO:

A decorrere dal 2015, l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle *dichiarazioni d'intento* sarà ribaltato in capo all'esportatore abituale che dovrà:

- Inviare la lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate;
- Successivamente, consegnare tale documento al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica.

Il fornitore dell'esportatore abituale dovrà verificare telematicamente la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria. Solo successivamente, potrà porre in essere operazioni senza addebito dell'Iva. Le vendite effettuate ad esportatori con dichiarazione d'intento saranno riepilogati nel dichiarativo IVA.

Il fornitore, in assenza di una ricevuta telematica di presentazione, sarà tenuto a fatturare con l'ordinaria applicazione dell'IVA. Resta fermo però il richiamo all'art. 20, comma 3 del Decreto Semplificazioni che demanda ad un provvedimento del direttore dell'A. E., da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per ulteriori chiarimenti sarà pertanto necessario attendere provvedimento dal direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

- Michela Pellizzer -

- Jari Vivian -